

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

REGOLAMENTO

Titolo I - Disposizioni generali

1. Oggetto e principi informativi
2. Ambito di applicazione
3. Sede
4. Personale

Titolo II - Ordinamento interno - Organi

1. Il Consiglio Direttivo
 - a. Natura e funzioni
 - b. Composizione
 - c. Funzionamento
2. Il Responsabile dell'Organismo
 - a. Nomina
 - b. Funzioni
 - c. Norme di comportamento e incompatibilità
3. Il Segretario Generale

- a. Nomina

- b. Funzioni

Titolo III - Mediatori

1. Il Registro
2. Requisiti
3. Obblighi
4. Incompatibilità
5. Compensi
6. Affidamento dell'incarico - Criteri

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

7. Poteri del Mediatore - Astensione e ricusazione

8. Accettazione dell'incarico

9. Gratuito patrocinio

10. Mediatore ausiliario e consulente tecnico

Titolo IV - Procedura di mediazione

1. Principi generali

a. Durata

b. Riservatezza

c. Inutilizzabilità e segreto professionale

d. Partecipazione della parte - assistenza legale - procura

2. Sede della procedura

3. Svolgimento della procedura

a. Fase preliminare

b. Seconda fase

c. Sessioni separate

4. Conclusione del procedimento

a. Conciliazione

b. Mancata conciliazione

c. Proposta del Mediatore

5. Verbale

6. Scheda di valutazione

Titolo V - Spese e compensi spettanti all'Organismo

1. Principio generale

2. Fase preliminare - avvio procedura - spese di avvio

3. Seconda fase

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

4. Ritardato / omesso versamento dei compensi

5. Valore della lite

Titolo VI - Entrata in vigore e modifiche Regolamento

1. Entrata in vigore

2. Modifiche Regolamento

Allegati: Tabella A (Spese e compensi).

TITOLO I - Disposizioni generali

1. Oggetto e principi informativi

Il Regolamento nel rispetto della vigente normativa e nell'attuale testo in vigore disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione Forense di Lucca, istituito da e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, per lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più parti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta, nei limiti di cui al presente Regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie in materia di diritti disponibili.

Il Regolamento fissa, altresì i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell'Organismo e il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; adotta il codice etico; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'Organismo stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 3 D. Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. attuativo; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo nr. 180 del

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

18/10/2010 e successive modifiche.

Il presente Regolamento, nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

Il presente Regolamento disciplina, anche, le modalità di attuazione e di svolgimento della procedura di mediazione.

2. Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo.

Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell'attività che l'Organismo offre al fine di assistere due o più parti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente Regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili; sia che le stesse controversie intercorrano tra privati, sia che intercorrano fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, anche a mezzo l'utilizzo dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

3. Sede

L'Organismo ha sede nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Lucca ai sensi dell'articolo 18 D. Lgs. 04.03.2010 n.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

28 in Lucca, Via Galli Tassi n. 61.

4. Personale

L'Organismo si avvale del personale di segreteria scelti dal Consiglio Direttivo di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.

Il personale di segreteria ha l'obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nell'ambito dei procedimenti di mediazione.

TITOLO II - Ordinamento interno - Organi

1. Il Consiglio Direttivo

a. Natura e Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'Organo cui è demandata la gestione dell'Organismo ed inoltre:

- stabilisce i requisiti di formazione e selezione dei mediatori decidendo anche sulle domande di ricusazione;
- delibera sulle domande di iscrizione nell'Elenco dei mediatori;
- nomina il Segretario Generale;
- sceglie il personale della segreteria di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca;
- gestisce ed organizza le risorse finanziarie dell'Organismo;
- provvede alla sospensione cautelare dei mediatori dall'Elenco dei mediatori nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento di procedura e codice etico;
- determina l'indennità di mediazione secondo le norme di legge;
- approva il rendiconto contabile finanziario da presentare al

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

- svolge ogni altra attività non espressamente attribuita ad altri Organi;

- delibera le modifiche del Regolamento dell'Organismo.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere, dinanzi all'Organismo di mediazione forense di Lucca, il ruolo di mediatori.

b. Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca tra i suoi componenti, oltre al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, e comunque in corrispondenza con la durata del Consiglio dell'Ordine stesso, e mantiene le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi spetta al Consiglio dell'Ordine procedere ad integrare il Consiglio Direttivo con ulteriore nomina.

c. Funzionamento

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o dal Responsabile senza necessità di particolari formalità con comunicazione scritta inviata via fax o via mail.

Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.

In caso di assenza del Presidente e/o Responsabile delegato, ne

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

assume le funzioni il componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo Avvocati.

Ogni decisione del Consiglio Direttivo viene assunta a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, del Responsabile dell'Organismo.

2. Il Responsabile dell'Organismo

a. Nomina

Il Responsabile dell'Organismo è di diritto il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Può essere sempre revocato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

b. Funzioni

Il Responsabile dell'Organismo:

- svolge le funzioni senza alcun vincolo di subordinazione con il Consiglio Direttivo;
- cura la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dell'art. 7, comma 5 lett. b) del D.M. attuativo;
- rappresenta l'Organismo di mediazione;
- convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, presiede le riunioni, coordina il Consiglio Direttivo e dà attuazione alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- nomina i mediatori delle singole procedure di mediazione;
- cura la corretta applicazione del presente Regolamento di

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Mediazione anche in relazione alle istanze proposte dai mediatori o dalle parti;

- decide sulle istanze avanzate dai mediatori e dalle parti ad eccezione delle richieste relative a materie per le quali vi sia la competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

c. Norme di comportamento e incompatibilità

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione è tenuto all'osservanza del Codice Etico approvato dall'Organismo di mediazione.

3. Il Segretario Generale

a. Nomina

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e svolge attività di segreteria dell'Organismo, coadiuvato da altri addetti eventualmente messi a disposizione dagli Enti Pubblici Territoriali, con i quali si andranno a sottoscrivere protocolli di intesa per la raccolta di istanze di conciliazione sul territorio.

Il rapporto giuridico con il Segretario Generale è regolato dalla normativa contrattuale sul lavoro privato, che determinerà anche il compenso dovuto al Segretario Generale, salvo il caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi di conferire incarico di Segretario Generale ad Avvocato iscritto all'Albo Avvocati di Lucca ed in tal caso in tal caso al Segretario Generale non spetterà alcun compenso.

b. Funzioni

Il Segretario Generale:

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

- è responsabile della tenuta del registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito;
- provvede altresì, all'aggiornamento degli elenchi dei mediatori dietro indicazioni del Responsabile dell'Organismo;
- provvede ad assistere il Responsabile dell'Organismo nelle attività previste dall'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche;
- cura la raccolta delle istanze di parte attraverso gli appositi moduli che saranno allegati al presente Regolamento o che saranno predisposti dal Responsabile dell'Organismo per adeguarli alle esigenze dell'Ufficio.

A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

TITOLO III - I mediatori

1. Il Registro dei mediatori

Presso l'Organismo è istituito il Registro dei mediatori al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento.

Nel registro dei mediatori sono iscritti - sempre previa verifica dei titoli abilitanti - solo gli Avvocati e i praticanti Avvocati abilitati al

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

patrocinio iscritti ad un albo del COA del territorio nazionale.

L'iscrizione nel Registro dei mediatori è a cura del Consiglio Direttivo di concerto con il Responsabile dell'Organismo il quale verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente Regolamento in capo al richiedente.

La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono a carico del Responsabile, che può provvedervi tramite il Segretario Generale ai sensi del presente Regolamento.

2. Requisiti

Il Mediatore dovrà idoneamente documentare:

- di possedere una specifica Formazione nel rispetto della normativa vigente e comunque secondo il disposto della Circolare emessa il 21.02.13 dal Consiglio Nazionale Forense in materia di "Percorso di Formazione dell'Avvocato Mediatore",
- di aver provveduto all'obbligo di Aggiornamento professionale con cadenza biennale, come individuato dalla predetta Circolare in materia di "Aggiornamento Professionale",
- di possedere gli ulteriori requisiti stabiliti dal comma III dell'art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180 del 2010 e successive modifiche.

I mediatori iscritti nell'Elenco non sono legati da vincolo di esclusiva con l'Organismo di mediazione potendo collaborare con altri Organismi nei limiti di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto ministeriale 180/2010.

All'atto dell'iscrizione il Mediatore dovrà allegare copia della

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

polizza assicurativa per il rischio specifico ovvero aderire alla polizza eventualmente stipulata dall'Organismo.

3. Obblighi

Il Mediatore deve rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

Il Mediatore è tenuto alla riservatezza in ordine ad ogni informazione assunta nell'espletamento della propria funzione.

Il Mediatore deve eseguire personalmente la propria prestazione professionale.

4. Incompatibilità

Sono cause di incompatibilità con l'attività di Mediatore per ogni singolo affare:

- avere in corso incarichi professionali di qualsiasi natura con una delle parti;

- essere socio di una delle parti o suo coniuge, parente o affine entro il terzo grado (nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito);

- essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime;

- essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.

Tali incompatibilità devono intendersi come estese anche ai difensori di fiducia che assistano le parti e che al contempo risultino iscritti nell'elenco dei mediatori dell'Organismo, nonché ai

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

mediatori di altri organismi con i quali l'Organismo abbia raggiunto accordi, anche per singoli affari di mediazione, ai sensi dell'art.7, comma 2, lett. c), D.M. 180/2010.

Le cause di incompatibilità non possono essere derogate dalle parti.

5. Compensi

Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, comprensivo degli accessori di legge, pari al 60% delle indennità di mediazione di cui alla tabella A dell'art. 16, comma 4 del D.M. 180/2010 e successive modifiche.

L'onorario è corrisposto alle condizioni indicate dal presente Regolamento nell'apposita rubrica ("Compensi spettanti all'Organismo di mediazione").

Nell'ipotesi in cui al primo incontro di mediazione le parti non abbiano aderito alla procedura, è riconosciuto al Mediatore un compenso di € 15,00 oltre oneri di legge.

6. Affidamento dell'incarico - criteri

Il Mediatore è nominato dal Responsabile dell'Organismo, secondo un criterio di rotazione contemperato da un criterio di specializzazione, con affidamento dell'incarico agli Avvocati e praticanti iscritti nel Registro dei mediatori.

Nell'affidamento degli incarichi, sarà data la preferenza agli Avvocati e praticanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Mediatore nei corsi di formazione organizzati dalla Scuola Forense del COA ove ha sede l'Organismo

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

ovvero nei corsi organizzati dal medesimo COA anche in convenzione con enti abilitati dal Ministero o con la Scuola Superiore Forense del CNF.

In caso di carenza di disponibilità o per esigenze contingenti, anche in ragione al numero delle controversie da trattare, il Responsabile potrà affidare l'incarico agli altri mediatori iscritti nel registro.

È stabilito che, nell'affidamento degli incarichi a rotazione, ciascun Mediatore potrà assumere affari da trattare fino al massimo di euro 500.000,00 in ragione di anno, dato dalla somma dei valori della controversia indicati dalle parti o da una sola parte, in caso di mancata adesione dell'altra salva, in quest'ultima ipotesi, diversa valutazione dell'Organismo.

Solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del Mediatore o presenti profili di complessità particolare, il Responsabile potrà derogare al criterio della rotazione comunicando al Consiglio Direttivo i motivi della sua scelta.

In attuazione dei principi sopra esposti ed in attesa della messa a punto del programma informatico predisposto dal Consiglio Nazionale Forense per l'assegnazione degli affari di mediazione, gli incarichi dovranno essere affidati a rotazione tenendo conto dei criteri di seguito indicati, da applicarsi tra loro prioritariamente i primi rispetto ai seguenti:

a) abilitazione conseguita presso la Scuola Forense del COA di Lucca ovvero nei corsi eventualmente organizzati dal COA di Lucca

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

- b) specializzazione indicata e documentata nelle domande di iscrizione nell'elenco dei mediatori;
- c) minor numero di procedimenti in precedenza affidati;
- d) minor valore dei procedimenti in precedenza affidati;
- e) maggior numero dei procedimenti in precedenza affidati conclusi con l'accordo delle parti;
- f) eventuale richiesta congiunta delle parti;
- g) competenza professionale specifica dei singoli mediatori desunta esclusivamente da titoli precedentemente prodotti.

I mediatori che dovessero aver rifiutato incarichi senza giustificato motivo potranno ricevere nuovi incarichi solo dopo che gli altri mediatori iscritti nell'Organismo avranno ricevuto almeno un incarico.

I criteri sopra esposti sono inderogabili.

7. Poteri del Mediatore - astensione e ricusazione

Il Mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

Il Mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico allegato al presente Regolamento e in tutti i casi di incompatibilità come indicati nel presente Regolamento.

Le parti, hanno facoltà entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del Mediatore motivandone la ricusazione.

È prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del Mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

dell'Organismo. Tale indicazione non è vincolante per il Responsabile dell'Organismo.

Qualora una parte provveda a ricusare il Mediatore scelto dall'Organismo, sull'istanza stessa decide il Consiglio Direttivo.

8. Accettazione dell'incarico

Al momento dell'accettazione dell'incarico il Mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità secondo la seguente formula:

«In relazione all'affare assegnatomi con atto del Responsabile dell'Organismo dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto Organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni».

Le parti possono richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore nominato.

Accettato il mandato, il Mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione del Mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Responsabile dell'Organismo nel tempo più breve possibile.

Il Mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

Ad eccezione del Responsabile dell'Organismo, tutti gli altri organi individuati dal presente Regolamento non possono essere nominati come mediatori per procedure gestite dall'Organismo, a pena di sanzioni disciplinari.

9. Gratuito patrocinio

Il Mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell'Organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno.

Il Responsabile dell'Organismo avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni Mediatore.

Nella mediazione obbligatoria, al fine di poter essere esonerata dal pagamento delle spese di procedimento, la parte che intenda chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà autocertificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa avvalendosi dello specifico modulo disponibile sul sito dell'Ordine

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

degli Avvocati di Lucca o in formato cartaceo presso la sede dell'Organismo.

10. Mediatore ausiliario e Consulente tecnico

In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Il Mediatore ausiliario concorre nell'indennità di mediazione con il Mediatore nominato sicché l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravii di oneri.

Il Responsabile dell'Organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali l'Organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni e aventi per oggetto la medesima controversia.

Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più mediatori ausiliari, il Mediatore può avvalersi di consulenti tecnici iscritti negli albi presso i Tribunali.

I compensi dei consulenti sono calcolati sull'indennità dovuta al Mediatore, ridotta della metà.

I compensi spettanti agli esperti sono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati dalle parti

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le indennità dei mediatori di cui all'apposito paragrafo del presente Regolamento.

Titolo IV - Procedura di mediazione

1. Principi generali

a. Durata

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

b. Riservatezza

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

c. Inutilizzabilità e segreto professionale

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

provengano le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Al Mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

d. Partecipazione della parte - assistenza legale - procura

I soggetti che intendano partecipare al procedimento debbono farsi assistere da un Avvocato o da un praticante Avvocato abilitato al patrocinio nei limiti della sua competenza.

La partecipazione personale delle parti all'incontro di mediazione, assistite dall'Avvocato, è obbligatoria.

Qualora la parte sia impossibilitata o non intenda partecipare al procedimento di mediazione personalmente, dovrà rilasciare apposita procura, generale o speciale autenticata, nella quale devono essere indicati espressamente:

- i poteri di transigere e conciliare;

- la dichiarazione che il procuratore è a conoscenza dei fatti oggetto di mediazione.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

La parte potrà altresì conferire mandato - comprensivo delle suddette facoltà e specificatamente riferito al procedimento di mediazione - all'Avvocato o praticante Avvocato abilitato che la assiste il quale, in tal caso, provvede ad autenticare la firma.

In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro, in caso siano diversi da quelli indicati nell'apposita sezione del modulo di domanda allegato al presente Regolamento.

Tali soggetti dovranno preventivamente sottoscrivere impegno alla riservatezza e la loro presenza dovrà essere indicata nel verbale del procedimento.

Per le persone giuridiche e comunque per le società e gli enti pubblici o privati è richiesta la partecipazione agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri rilasciati con delega a firma del legale rappresentante, per transigere, conciliare e disporre totalmente della procedura di mediazione che deve farsi assistere da un Avvocato o da un praticante Avvocato abilitato al patrocinio nei limiti della sua competenza.

Il legale potrà presenziare alla mediazione senza la partecipazione del rappresentante della persona giuridica, della società o dell'ente pubblico o privato ed in tal caso il legale rappresentante della persona giuridica, della società o dell'ente pubblico o privato dovrà rilasciare procura speciale a transigere, conciliare e disporre totalmente della procedura di mediazione ad un Avvocato il quale

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

provvede ad autenticare la firma.

La procura speciale deve essere depositata dall'Avvocato nel fascicolo della procedura di mediazione.

2. Sede della procedura

La sede del procedimento è fissata presso i locali dell'Organismo siti nel Palazzo del Tribunale di Lucca in via Galli Tassi n°61.

La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

In tal caso, le parti devono fare richiesta congiunta al Responsabile dell'Organismo.

La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità per spese di avvio del procedimento previste dall'art. 16 del D.M. attuativo.

E' facoltà dell'Organismo di istituire sedi distaccate all'interno del circondario del Tribunale di Lucca previa implementazione delle procedure amministrative necessarie allo scopo, attività da eseguirsi nel rispetto dei principi di fattibilità e sostenibilità anche sotto il profilo economico e finanziario dell'ente.

3. Svolgimento della procedura

Il procedimento di mediazione si articola nella fase preliminare, decorrente dal deposito della domanda di mediazione fino al primo incontro e nella seconda fase, eventuale, decorrente dal momento in cui le parti dichiarano al mediatore di voler dare inizio alla mediazione ai sensi di quanto dispone l'art. 8 comma 1D.Lgs. 28/2010, fino all'esaurimento della procedura di mediazione con

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

esito positivo o negativo.

a. Fase preliminare

La procedura di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del D.lgs. 28/2010 si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la segreteria dell'Organismo.

Il deposito della domanda può avvenire tramite consegna a mano presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione Forense di Lucca - nell'orario e nei giorni indicati sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Lucca - od anche tramite comunicazione pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Organismo.

In caso di più istanze relative alla stessa controversia, la mediazione si svolgerà davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

Non saranno accettate domande aventi ad oggetto diritti indisponibili quali, ad esempio: separazioni, divorzi, assegni familiari e di mantenimento, modifica degli stessi, affidamento dei figli, questioni relative allo status delle persone, azioni revocatorie fallimentari, ecc..

Possono essere presentate dinanzi all'Organismo di mediazione forense di Lucca le domande di mediazione per le controversie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28/2010 e per le quali, a norma del codice di procedura civile, vi è la competenza territoriale delle autorità giudiziarie aventi sede e competenza nel circondario

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

del Tribunale di Lucca.

E' fatta salva l'ipotesi di accordo delle parti come specificato nel proseguo del presente Regolamento.

L'istanza deve indicare l'Organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa, nonché le generalità dell'Avvocato che assiste la parte.

La domanda, da redigersi in duplice originale, va redatta esclusivamente a mezzo l'utilizzo del modello disponibile sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Lucca o ottenibile in formato cartaceo presso l'ufficio di segreteria dell'Organismo.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di irricevibilità, la copia fronte retro di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dell'istante e del documento, anche in formato magnetico, di attribuzione del numero di codice fiscale.

In caso di deposito della domanda tramite pec, tutta la documentazione, riprodotta per immagine, dovrà essere allegata in formato pdf.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa un Mediatore.

Indi, il Responsabile dell'Organismo fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda.

Nominato il Mediatore, la segreteria, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l'avvenuta ricezione, avvisa la parte istante al fine di consentirle di provvedere a trasmettere all'altra parte, a sua cura e spese, nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo idoneo, la

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

domanda, nonché l'avviso recante l'indicazione della sede e della data del primo incontro e del nominativo del Mediatore.

La parte istante invia alle controparti la domanda di mediazione unitamente alla comunicazione di avvenuto deposito ed avvio di procedimento redatta dalla Segreteria dell'Organismo di mediazione.

La parte istante, al primo incontro, consegna al Mediatore la documentazione idonea a provare l'avvenuta trasmissione a controparte della domanda e dell'avviso di fissazione del primo incontro.

1) Se la parte convenuta non compare al primo incontro senza giustificato motivo, il Mediatore chiude il procedimento utilizzando l'apposito modulo elaborato dall'Organismo dando atto della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

2) Se la parte convenuta compare invece al primo incontro, il Mediatore la rende preliminarmente edotta delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale mancata partecipazione al procedimento di mediazione (con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 8 comma 4bis D. Lgs n. 28/2010 e successive modifiche).

2a) Se la parte convenuta dichiara a quel punto di non voler aderire al giudizio di mediazione, il Mediatore chiude il procedimento utilizzando l'apposito modulo elaborato dall'Organismo dando atto della mancata adesione alla procedura di mediazione.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

2b) Qualora invece la parte convenuta dichiarerà di voler aderire alla mediazione, quest'ultima deve contestualmente depositare la propria adesione presso la segreteria dell'Organismo con le stesse modalità e la stessa documentazione previste per la presentazione della domanda corrispondendo inoltre le spese di avvio.

Il Mediatore chiarisce poi alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione invitando le parti ed i loro Avvocati a esprimersi sulle possibilità di iniziare lo svolgimento della procedura di mediazione.

- Nel caso in cui le parti dichiarino che non vi è possibilità di iniziare la procedura, il Mediatore chiude il procedimento utilizzando l'apposito modulo elaborato dall'Organismo dando atto della dichiarazione delle parti. **Ogni parte può chiedere al mediatore che siano da lui verbalizzate dichiarazioni circa le ragioni che le impediscono la prosecuzione della mediazione. In tal caso la parte dichiarante esonera il mediatore dall'obbligo di riservatezza. In nessun caso la verbalizzazione può concernere il merito della controversia.**

In tal caso nessun compenso sarà dovuto al Mediatore, salvo il riconoscimento di un compenso pari a € 15,00 oltre oneri di legge a titolo di rimborso spese.

- Qualora invece le parti manifestino la volontà di dar corso alla mediazione, si procede con lo svolgimento e a prescindere dall'esito dell'incontro sono dovuti all'Organismo di mediazione i

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

compensi previsti dall'apposita Tabella.

Il Mediatore promuove la mediazione tra le parti e ha l'obbligo, se richiesto, di autenticare la sottoscrizione della parte che, ai sensi dell'art. 17 comma 5-bis del D.Lgs. 28/2010, abbia depositato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 del T.U. Spese di Giustizia (DPR. 30.5.2012 n. 115).

Il Mediatore ha l'obbligo di verificare il rispetto della competenza territoriale dell'Organismo di mediazione forense ai sensi dell'articolo 4, comma I° del D.Lgs. n. 28/2010.

Nell'ipotesi in cui il Mediatore rilevi l'incompetenza territoriale dell'Organismo di mediazione deve farlo presente alle parti e ai rispettivi Avvocati inserendo nel verbale tale annotazione (e la mediazione potrà avere luogo solo se le parti, ed i rispettivi Avvocati, sottoscrivono in apposito verbale tale scelta).

b. Seconda fase

Nel caso in cui le parti dichiarino l'intenzione di dare inizio alla mediazione il Mediatore procede nello stesso incontro od anche, ove sia necessario ed utile, fissando eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

Il Mediatore, può fissare anche sessioni separate per l'audizione delle parti.

La durata massima dell'incontro è di tre mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero da quella fissata

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

dal Giudice per il suo deposito e - anche nei casi in cui il Giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 del D. Lgs. n°28/10 - non è soggetta a sospensione feriale.

Gli incontri di mediazione si tengono presso la sede dell'Organismo salva l'autorizzazione allo svolgimento all'esterno rilasciata dal Responsabile dell'Organismo a seguito di istanza motivata.

Gli incontri non possono essere tenuti presso lo studio professionale del mediatore designato.

Gli incontri di mediazione possono svolgersi anche con l'utilizzo del sistema di videocomunicazione skype, dandone atto a verbale.

4. Conclusione del procedimento

a. Conciliazione

Se è raggiunto l'accordo tra le parti ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore (ove da questi formulata nei soli casi previsti dal presente Regolamento) - si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il Mediatore ha l'obbligo di avvertire le parti che l'accordo di mediazione sottoscritto da loro e dai rispettivi Avvocati - i quali in tal caso devono attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico - costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l'iscrizione di

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

ipoteca giudiziale a norma dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n°28/2010 e successive modifiche.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale dovrà essere autenticata da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Al processo verbale può essere unita una scrittura privata autenticata da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato o un atto pubblico, recanti la stipula di un contratto che determina l'accordo delle parti in relazione alla materia oggetto di mediazione.

In tal caso la sottoscrizione del processo verbale può essere eseguita in assenza di autentica.

b. Mancata conciliazione

Se la mediazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta da Lui formulata oppure dando atto che il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo.

c. Proposta del Mediatore

In ogni caso e in qualunque momento della procedura il Mediatore può formulare una proposta solo ed esclusivamente se le parti

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

gliene fanno concorde richiesta.

Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n°28/2010.

La proposta su richiesta delle parti è comunicata alle stesse per iscritto.

Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto della normativa sull'ordine pubblico e delle norme imperative.

La proposta del Mediatore, salvo accordo espresso delle parti e preventivamente comunicato, non potrà contenere riferimenti alle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

5. Verbali

I verbali sono depositati presso la Segreteria dell'Organismo e ne viene rilasciata copia alle parti che ne fanno espressa richiesta.

Il rilascio della copia del verbale è subordinato agli adempimenti di natura economica a favore dell'Organismo previsti dal presente Regolamento.

6. Scheda di valutazione

Al termine del procedimento di mediazione le parti devono

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

compilare la scheda di valutazione del servizio secondo il modello a disposizione presso la Segreteria dell'Organismo.

TITOLO V - Spese e compensi spettanti all'Organismo

1. Principio generale

Sono a carico delle parti che fruiscono del servizio di mediazione le spese ed i compensi del procedimento.

Per "spese" si intendono quelle di inizio - avvio della procedura dovute all'Organismo nei modi e nelle forme previste dal presente Regolamento.

Per "compenso" si intende quanto dovuto all'Organismo per la procedura di mediazione (seconda fase) sia in ipotesi di mancata conciliazione (verbale negativo) sia in ipotesi di raggiunta conciliazione (verbale positivo).

2. Fase preliminare

All'atto del deposito della domanda di mediazione la parte istante è tenuta a corrispondere all'Organismo le spese di avvio dovute per la procedura, nella misura pari ad € 40,00 oltre oneri di legge - € 80,00 oltre oneri di legge in caso di controversia di valore maggiore di € 250.000,00 - mentre niente è dovuto dalla parte convenuta.

Qualora, successivamente al primo incontro, le parti dichiarino di aderire alla procedura di mediazione, la parte convenuta dovrà provvedere a corrispondere analogo importo di € 40,00 oltre oneri di legge (€ 80,00 oltre oneri di legge in caso di controversia di valore maggiore di € 250.000,00) all'Organismo sempre a titolo di

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

spese di avvio.

Le spese di avvio dovute per il procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo.

3. Seconda fase

Oltre alle spese di avvio all'Organismo, dovute nei limiti sopra descritti, ciascuna delle parti è tenuta a corrispondere, dopo l'adesione alla procedura, i compensi di mediazione nella misura indicata nella tabella A allegata al presente Regolamento.

I compensi di mediazione, determinati in base al valore della lite e aumentati della relativa fiscalità, comprendono:

- a) i costi di amministrazione dell'Organismo,
- b) l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento.

I compensi di mediazione devono essere corrisposti come segue:

- all'atto di adesione alla procedura di mediazione (in sede di primo incontro) le parti devono corrispondere la quota di 1/2 detratto l'importo già versato di euro 40,00 (nessuna detrazione è prevista per procedimenti rientranti nel I scaglione e cioè di valore fino a mille euro),
- il saldo prima del rilascio del verbale recante accordo o esito negativo della mediazione (in tale sede saranno calcolati gli aumenti e le riduzioni previsti dalla vigente normativa in materia di mediazione).

I compensi rimangono fissi anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un Collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari,

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

I compensi di mediazione sono dovuti pro quota da ciascuna parte sostanziale del procedimento.

Ai fini della corresponsione dei compensi, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. A tal fine la valutazione è rimessa al Responsabile dell'Organismo.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1-bis, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.

4. Ritardato / omesso versamento compensi

In caso di mancato versamento dei compensi anche di una sola delle parti della mediazione, il procedimento è sospeso con provvedimento del Segretario Generale.

Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento.

In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

5. Valore della lite

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00= e lo comunica alle parti.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella allegata al presente Regolamento:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n°28/10;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente paragrafo, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla superiore lettera b);

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della superiore lettera c), quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

L'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

L'Organismo ha facoltà di variare le proprie tariffe, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche e non determinano la modifica del Regolamento.

La tariffa vigente è disponibile sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.

TITOLO IV - Entrata in vigore e modifiche al Regolamento

1. Entrata in vigore

Il presente Regolamento con i suoi allegati entrerà in vigore a far data dal 21 settembre 2015 e si applicherà alle mediazioni pendenti e future.

2. Modifiche al Regolamento

Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Consiglio Direttivo.

In tale caso, le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

La presente versione del Regolamento entra in vigore nella sua interezza dalla data del 20 luglio 2017.

Lucca, lì 14 luglio 2017.

Il Responsabile dell'Organismo

Avv. Enrico Lattanzi

TABELLA "A" - SPESE E COMPENSI

Spese di avvio

Per ciascuna parte: € 40,00 oltre iva di legge (€ 80,00 oltre oneri di legge in caso di controversia di valore maggiore di € 250.000,00).

Tali spese sono dovute, al momento del deposito della domanda, da parte istante.

Analogo importo dovrà poi essere versato dalla parte convenuta in caso di adesione a seguito del primo incontro preliminare.

Compensi di mediazione

Valore della lite - spesa (per ciascuna parte)

Fino ad euro 1.000,00	Euro	65,00
Da euro 1.001 ad euro 5.000	Euro	130,00
Da euro 5.001 ad euro 10.000	Euro	240,00
Da euro 10.001 ad euro 25.000	Euro	360,00
Da euro 25.001 ad euro 50.000	Euro	600,00
Da euro 50.001 ad euro 250.000	Euro	1.000,00

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Da euro 250.001 ad euro 500.000	Euro	2.000,00
Da euro 500.001 ad euro 2.500.000	Euro	3.800,00
Da euro 2.500.001 ad euro 5.000.000	Euro	5.200,00
Oltre euro 5.000.000	Euro	9.200,00

Condizioni degli aumenti e delle riduzioni

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella delle indennità:

- a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) che segue, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente paragrafo ad eccezione di quello previsto dalla superiore lettera b);
- e) deve essere ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) che precede quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca

Lucca, Via Galli Tassi n°61

Tel. e fax: 0583.55351

mediazione@ordineavvocati.lu.it

Organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it
